



COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
(Provincia di COSENZA)

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0002684 del 18/06/2021
(Entrata)

CAP 87040 Viale della Libertà, snc
tel. 0981 953103, fax 0981 950703

Indirizzo E-mail comune@sanlorenzodelvallo.eu

e-mail certificata (p.e.c.) sanlorenzodelvallo@asmepec.it

Sito Web: <http://www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it>

ORDINANZA N.474

del 18.06.2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: RIAPERTURA ATTIVITÀ SCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE –ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, di « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n.303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07122), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07212), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n. 318;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19, ed in particolare l'Ordinanza n. 1 del 05.01.2021;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. **348** del 06.06.2021 con la quale erano state sospese le attività scolastiche delle Scuole Primarie e Secondarie presenti nel territorio comunale nonché delle Scuole dell'infanzia fino a nuove disposizioni;

Viste le revoche delle disposizioni di quarantena provenienti dall'asp medicina legale riguardanti gli alunni della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado che erano stati posti in quarantena; Sentita la Dirigente Scolastica;

Si rende, necessario riaprire le scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale dal 21.06.2021;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- **La riapertura** delle attività scolastiche delle Scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale dal 21.06.2021 fino alla chiusura stabilita dal calendario scolastico;

DISPONE

- che la presente ordinanza ha decorrenza dal 18.06.2021 per le attività scolastiche delle Scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale;
- che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;
- la trasmissione in copia del presente provvedimento a:
 - Prefettura UTG Cosenza;
 - Presidente Regione Calabria;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione;
 - Polizia Municipale;
 - Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese;
 - Stazione Guardia di Finanza di Castrovillari.
 - Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

San Lorenzo del Vallo, lì 18.06.2021

IL SINDACO
F.to Vincenzo Rimoli